



COPIA

Seduta in data 12.04.2022 Reg. verb. n. 42

Deliberazione della Giunta Comunale**OGGETTO:** PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E SEZIONE TRASPARENZA PERIODO 2021 - 2023 E RELATIVI ALLEGATI PER IL PERIODO 2022-24 - CONFERMA.

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di aprile alle ore 18,00 previa regolare convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Sono presenti i Signori:

SINDACO	GARIBALDI FRANCESCA	Presente
VICE SINDACO	PODESTA' FABRIZIO	Presente
ASSESSORE	MIGNONE MARIA STELLA	Presente
Totale presenti 3		
Totale assenti 0		

Assiste alla seduta il Segretario Comunale,
Dott.ssa SABINA DESIDERATO
che redige il verbale.

Constatata la regolarità, per la presenza del numero legale dei componenti, assume la presidenza ed apre la riunione per la trattazione della proposta di deliberazione indicata in oggetto:

il Sindaco, FRANCESCA GARIBALDI

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO – Art. 124 D.Leg.vo 267/2000

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a far data dal 26.04.2022
N. 0IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SABINA DESIDERATOComunicazione ai Capigruppo consiliari (data della pubblicazione all'Albo Pretorio).
Art. 125 D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267 – T.U. Leggi Ordinamento Enti Locali. Prot.n.

CERTIFICATO DI INTERVENUTA ESECUTIVITA' – Art. 143 D.Leg.vo 267/2000.

- La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, senza reclami o opposizioni, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SABINA DESIDERATO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Legislatore ha approvato la L.190/2012 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione* (di seguito , in attuazione dell'articolo 6 della *Convenzione* dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della *Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo* del 27 gennaio 1999;

Dato atto che:

- con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- l'Autorità Nazionale Anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 , D.lgs. 150/2009, e che la stessa:

- a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- b) approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia;

- all'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in coerenza con le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispose il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Preso atto che:

- a livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il *responsabile della prevenzione della corruzione*, e che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;

- che al responsabile della prevenzione della corruzione sono assegnati i seguenti compiti:

- a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il *Piano triennale di Prevenzione della Corruzione* la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- c) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del *Piano*;
- d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- e) d'intesa con il responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- f) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- g) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta;

Visto il D.Lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Visto il D.Lgs. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 ai sensi dell'art. 7, L. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ;

Vista la Deliberazione n. 831 in data 03.08.2016 con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggetto: "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" che è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente quali il D.Lgs. 97/2016 ed anche il D.Lgs. 50/2016 ;

Atteso che il suddetto PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nell'ambito della quale si svolgono attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione;

Vista in particolare la Parte Speciale Approfondimenti del PNA relativa ai piccoli Comuni ove in premessa si osserva che le dimensioni organizzative ridotte, anche dall'esame dei PTPC dall'Autorità, presentano difficoltà nell'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza, spesso a causa dell'esiguità di risorse umane e finanziarie a disposizione e a tal proposito lo stesso legislatore, nella novellata disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ha rivolto particolare attenzione a tali enti al fine di agevolare l'applicazione della normativa, individuando modalità organizzative e attuative semplificate e disponendo al fine di delimitare l'ambito di applicazione delle indicazioni relative ai piccoli comuni, di identificare quale criterio idoneo quello rappresentato dal numero di abitanti, facendo rientrare nel novero dei piccoli comuni quelli con popolazione inferiore a 15.000;

Preso atto che ai sensi del PNA si è voluto evitare che le ridotte dimensioni demografiche dell'Ente possano essere un alibi per i piccoli Comuni che spesso individuano ed attuano le misure organizzative quale mero adempimento burocratico e non come un processo costante e sinergico finalizzato alla ricerca di maggiore funzionalità e pertanto atto a concorrere, anche nelle piccole realtà locali, alla prevenzione dei fenomeni di *maladministration*;

Vista la parte IV dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Del. ANAC n. 1074/2018 in data 22.11.2018 ad oggetto: "Semplificazioni per i piccoli Comuni" dedicata ai comuni di modeste dimensioni in cui si prevede per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, la possibilità di adottare il PTPC con modalità semplificate e disponendo in particolare che in tali casi, l'organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell'assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell'ultimo anno, conferma il PTPC già adottato e nel provvedimento in questione è altresì possibile indicare integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT;

Vista la Deliberazione ANAC n. 1064/2019 pubblicata in data 25.11.2019 inerente il Nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019 ove al punto 5 si conferma la previsione semplificata per i Comuni e dunque la possibilità di confermare i piani vigenti nei comuni sino a 5.000 ab. Secondo quanto già indicato nel PNA 2018;

Preso atto che il D.Lgs. 97/2016 ha presentato particolari novità in tema di anticorruzione, trasparenza ed accesso quali tra gli altri:

- il superamento del Piano per la trasparenza
- la possibile riduzione dei vincoli di pubblicità tramite il sito internet per i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
- l'estensione dei vincoli di trasparenza anche nei confronti di società controllate da P.A. e, in quanto compatibili, a quelle partecipate ed agli Enti di diritto privato, associazioni, fondazioni che ricevono significativi finanziamenti pubblici
- irrogazioni di sanzioni per la violazione delle misure sulla trasparenza
- rivisitazione dei compiti del Responsabile della prevenzione della Corruzione
- rafforzamento dei compiti del Nucleo di Valutazione ovvero dell'organismo indipendente di Valutazione per la verifica e l'attuazione delle misure della trasparenza
- necessità di stretto collegamento tra il Piano anticorruzione e il Piano delle performance

Preso atto che nella nuova formulazione del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016, all'art.10 viene abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, prima previsto al comma 1, quale atto che tutte le amministrazioni dovevano predisporre e aggiornare annualmente, indicando tutte le iniziative previste per garantire la trasparenza, la legalità e l'integrità, nonché i modi, le iniziative e le misure anche organizzative volti all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa e ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica (commi 2 e 7 – anch'essi abrogati) e che il nuovo comma 1 prevede che sia inserita un'apposita sezione nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, in cui ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa ;

Atteso che già il D.Lgs 150/2009 all'art. 11 aveva definito la trasparenza come "accessibilità totale", anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione";

Viste le linee guida per i siti web della P.A. previste dalla direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione stabiliscono che i siti web delle P.A. debbano

rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'Ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti istituzionali pubblici;

Vista la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali definisce le linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web;

Atteso che ai sensi dell'art. 43, comma 3 del D.Lgs. 33/2013 i responsabili degli uffici dovranno garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

Dato atto che, secondo quanto disposto nel D. Lgs. 150/2009, la trasparenza favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a tre scopi:

- a) sottoporre al controllo diffuso il ciclo della performance/obiettivi per consentirne il miglioramento;
- b) assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dagli enti, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- c) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità;

Richiamata L. 150/2000 che definisce i principi e le attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

Visto in particolare l'art. 6, D.Lgs. 97/2016 estremamente innovativo in tema di accesso civico che prevede, in particolare, nella nozione di trasparenza di includere anche l'accesso ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, ma soprattutto stabilisce il principio della "libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dai soggetti pubblici" chiarendo che l'accesso civico e la pubblicazione di documenti, informazioni, dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione ne sono lo strumento operativo ;

Verificato che ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 97/2016 chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti;

Verificato che l'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2, art. 7, D.Lgs. 97/2016 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, l'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione, può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii.;

Vista la Det. n. 1309/2016 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 7 in data 10.01.2017) ad oggetto: Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013 c.d. Linee FOIA;

Visto il comunicato del presidente in data 27.04.2017 ad Oggetto: chiarimenti sull'attività di ANAC in materia di accesso civico generalizzato del seguente tenore: *"Pervengono a questa Autorità numerose richieste di parere in materia di accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. FOIA). Come è noto, il d.lgs. n. 97/2016 ha attribuito ad ANAC la competenza ad adottare, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti (art. 5-bis, co. 6). Le Linee guida sono state approvate con delibera del Consiglio n. 1309 del 28.12.2016 e pubblicate sul sito dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 7 del 10 gennaio 2017.*

Considerata la novità dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, l'ANAC adotterà, come chiarito in detta delibera, l'aggiornamento delle Linee guida al fine di una più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e di un chiarimento degli interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato. Nelle predette Linee guida si terrà anche conto delle prassi formatesi con le decisioni delle amministrazioni o di eventuali decisioni giurisdizionali. In tale prospettiva, l'Autorità ha avviato un monitoraggio per l'esame dei casi di richieste FOIA trattate da un campione di pubbliche amministrazioni. Per tali ragioni, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato in data 27 aprile 2017 che eventuali richieste di parere potranno essere prese in considerazione da ANAC solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull'interpretazione delle suddette Linee guida”.

Riscontrato pertanto che, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del Piano, su proposta del Responsabile Anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio e che tale attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione disponendo altresì che gli Enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza;

Dato atto che l'ANAC con comunicato del Presidente in data 12.01.2022 ha reso noto che, in considerazione della perdurante emergenza sanitaria, i termini per l'adozione e la pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 e per la predisposizione e pubblicazione della relazione annuale del RPCT, sono stati differiti al 30.04.2022;

Preso atto che in riferimento alla relazione annuale predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, 14° co., L. 190/2012, va pubblicata presso la sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito informatico;

Verificato che la relazione suddetta offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani Triennali di prevenzione della corruzione

Preso atto che in riferimento alla relazione annuale predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1, 14° co., L. 190/2012, l'Ente ha provveduto alla sua pubblicazione presso la sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito informatico;

Verificato che la relazione suddetta offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani Triennali di prevenzione della corruzione;

Visto il Piano Triennale prevenzione corruzione e Trasparenza anni 2021-2023 e relativi allegati;

Evidenziato che in riferimento all'anno 2021 non risultano intervenute evidenze di fatti corruttivi, né ipotesi di disfunzioni amministrative significative, né risulta modificata l'organizzazione o i suoi processi e competenze;

Vista la L. 190/2012, ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento dei servizi e degli uffici;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 dal responsabile del servizio in riferimento alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge

DELIBERA

1. di confermare, in considerazione dell'assenza di evenienze corruttive, di ipotesi di disfunzioni amministrative ed in assenza altresì di modifiche nell'organizzazione o nei suoi processi e competenze la previsione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e sezione Trasparenza periodo 2021-2023 e relativi allegati per il periodo 2022-2024 redatto dal Segretario comunale ai sensi della L. 190/2012, ss.mm.ii.;
2. di approvare la relazione redatta dal Responsabile Anticorruzione anno 2021 in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che sarà altresì oggetto di compilazione secondo la scheda predisposta da ANAC da pubblicare nell'apposita sezione Trasparenza del sito internet comunale unitamente al Piano confermato;
3. Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente
F.to FRANCESCA GARIBALDI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa SABINA DESIDERATO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

NE, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SABINA DESIDERATO
